

TRIBUNALE ROMA

19 GENNAIO 1989

PRESIDENTE:

LO TURCO

ESTENSORE:

GOLDONI

PARTI:

RETEITALIA S.P.A.,

VIDEOTIME

S.P.A.

(Avv. Dotti, Della Ragione)

M. BOLDI, F. BOLDI

(Avv. De Belvis, Aloisio e Principi)

RAI

(Avv. Lipari, Esposito, Zoccali)

**Contratto • Clausola penale •
Natura di clausola penale pura •
Fattispecie • Estremi.**

Ove le parti abbiano inserito in un contratto una clausola penale, facendo comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, può reputarsi che esse abbiano voluto sancire la penale senza riferimento alcuno alla prova del danno effettivo.

**Lavoro artistico • Qualificazione
• Lavoro autonomo • Estremi.**

Deve reputarsi di natura autonoma il rapporto di lavoro artistico, con la conseguente esclusione della competenza funzionale del Pretore — Giudice del lavoro, quando non sussista continuità nella collaborazione, la prestazione risulti prevalentemente frutto della particolare iniziativa dell'artista, alla cui personalità possa ascrivere l'opus realizzato e la stessa volontà delle parti risulti espressamente indirizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo.

**Collegamento negoziale •
Fattispecie • Estremi.**

Vanno ritenuti collegati i contratti con i quali un'artista si impegna rispettivamente a cedere — a favore di una Società avente ad oggetto la produzione, l'acquisto e l'organizzazione di programmi per emittenti televisive — in esclusiva le proprie prestazioni artistiche e a prestare, a favore di una società appartenente allo stesso gruppo della prima, l'attività di coautore dei testi e degli spettacoli cui deve partecipare, con la conseguenza che la risoluzione per inadempimento del primo cagiona la caducazione anche del secondo.

**Concorrenza sleale • Violazione
da parte di un terzo dell'accordo
di esclusiva • Rilevanza ex art.
2598 n. 3 • Esclusione •
Fattispecie.**

Non ricorre un'ipotesi di concorrenza sleale, quando un imprenditore abbia concluso un contratto con un soggetto legato da un vincolo di esclusiva ad altro operatore del mercato, laddove non sia ravvisabile la violazione della correttezza professionale e il compimento di atti idonei ad arrecare danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Reteitalia, società appartenente al gruppo Fininvest, avente ad oggetto la produzione, l'acquisto e l'organizzazione di programmi per emittenti televisive e, in particolare per le emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro, facenti capo al medesimo gruppo, e Videotime, società del gruppo Fininvest che provvede alla realizzazione di programmi televisivi da mandare in onda sulle emittenti come sopra per ultime citate, esponevano quanto segue. In data 2 agosto 1984, Reteitalia aveva stipulato con Massimo Boldi un contratto in forza del quale questi si era impegnato a cedere in esclusiva le proprie prestazioni artistiche a favore della stessa Reteitalia, per il periodo 1° luglio 1984/30 giugno 1989. Tra l'altro, il Boldi si impegnavano a prestare la propria attività di attore

protagonista a favore di Videotime per la realizzazione, nello stesso periodo, di 18 puntate oltre a 7 partecipazioni a programmi televisivi da mandare in onda su Canale 5, Italia 1 e/o Retequattro in ciascun anno contrattuale. In data 6 agosto 1984, il Boldi aveva altresì stipulato con Videotime altro accordo, integrativo di quello citato, per la prestazione dell'attività di coautore dei testi degli spettacoli cui egli avrebbe partecipato, contratto quest'ultimo poi ceduto, con il consenso di tutte le parti interessate, da Massimo Boldi al fratello Fabio.

In esecuzione di tali contratti, Massimo Boldi (ed anche Fabio Boldi) avevano effettivamente prestato le rispettive capacità artistiche a favore di spettacoli televisivi, ricevendo puntualmente sia i compensi spettantigli per le prestazioni effettuate (da Videotime) che quanto dovuto per l'esclusiva (da Reteitalia).

Il Boldi (Massimo) peraltro, come ampiamente dimostrano concordanti notizie di stampa, pur nella vigenza dei ricordati accordi, aveva iniziato a fornire (estate 1987) le proprie prestazioni a favore della RAI.

Aggiungevano le esponenti che la RAI era perfettamente consapevole dell'esistenza dei contratti sopra menzionati, peraltro confermata da due telex diretti alla RAI e a Massimo Boldi, che ribadivano l'esistenza e la vigenza di tali contratti e diffidavano i destinatari l'uno dal violare gli accordi e l'altro dal servirsi delle prestazioni dell'artista.

Tali comunicazioni rimanevano prive di riscontro, mentre la partecipazione del Boldi alle trasmissioni Fantastico e Fantasticotto veniva ufficializzata.

Tanto premesso le società attrici convenivano in giudizio Massimo e Fabio Boldi, nonché la RAI, perché si ordinasse a Massimo Boldi di adempiere alle obbligazioni derivanti dai contratti con esse società e a Fabio Boldi di provvedere alla redazione dei testi per gli spettacoli di suo fratello, si condannassero i medesimi a risarcire tutti i danni conseguenti al mancato loro adempimento, si ordinasse alla RAI di non assumere le prestazioni professionali del Boldi e di non trasmettere programmi con la partecipazione di costui, si condannasse la RAI a risarcire i danni subiti e conseguenti nonché, previo accertamento che l'illecito concorrenziale era

stato posto in essere, in concorso con la RAI, anche da Massimo Boldi, condannarsi anche questi al risarcimento dei danni conseguenti alla lamentata concorrenza sleale, nonché si ordinasse la pubblicazione dell'emananda sentenza.

Nelle more intercorrenti tra la notifica della citazione e la data fissata per l'udienza di prima comparizione, le attrici, con ricorso d'urgenza ex art. 700 ss. cod. proc. civ., chiedevano fosse inhibito alla RAI di avvalersi delle prestazioni artistiche di Massimo Boldi e a questi di prestare la propria collaborazione professionale in favore della RAI. Sentite le parti, il G.I. respingeva con ordinanza tale richiesta. Si costituivano i convenuti; Massimo Boldi eccepiva *in primis* l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda relativa alla pretesa consistente nel pagamento della penale contrattualmente stabilita, in quanto la clausola compromissoria prevista nel contratto stesso prevedeva la sottoposizione ad arbitri delle controversie relative; l'incompetenza funzionale del Tribunale, in quanto il rapporto che lega Massimo Boldi alle attrici aveva caratteristiche di subordinazione o di para subordinazione, di talché sarebbe riservato alla competenza del giudice del lavoro; nel merito, deduceva la nullità della clausola di esclusiva, in ragione del dichiarato intento delle controparti di sottrarre l'artista dal libero mercato. Si evidenziava altresì l'allegata contraddittorietà tra la domanda attorea di adempimento del contratto e quella di condanna al pagamento di penale e se ne chiedeva la reiezione, mentre si spiegava domanda riconvenzionale di risoluzione dei contratti, per non essere stato Massimo Boldi posto in condizione di adempiere alle prestazioni artistiche pattuite, con conseguente decremento della sua figura artistica e dell'immagine dell'artista stesso presso il pubblico televisivo, allegando all'uopo che con lettera racc. 16 settembre 1987, il Boldi aveva espressamente contestato tali circostanze, chiedendo appunto la risoluzione del contratto.

Fabio Boldi dal conto suo allegava la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando che nessun testo gli era stato richiesto e che nessun testo avrebbe egli potuto scrivere per la conclamata impossibilità per Videotime di fruire

della partecipazione ai propri spettacoli di Massimo Boldi, nel merito adducendo l'infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici ex art. 96 cod. proc. civ. per lite temeraria nei suoi confronti.

La RAI, dal canto suo, evidenziava come non potesse esserle ascritto alcun appunto, in quanto l'esclusiva addotta da controparte era contratto idoneo ad obbligare soli i contraenti senza efficacia nei confronti dei terzi, quale doveva essere considerata essa convenuta, che l'ipotesi di concorrenza sleale mal si concilia con la esistenza di una clausola di esclusiva, non potendo l'esclusivista invocare a sua tutela le regole del libero mercato.

In corso di causa veniva richiesto, e concesso con decreto, sequestro conservativo, peraltro limitato, rispetto alla richiesta delle istanti, fino alla concorrenza di L. 2.250.000.000 sui beni di Massimo Boldi; veniva successivamente respinta istanza di cauzione nei confronti delle Società attrici.

Procedutosi a trattazione della causa, si instaurava ritualmente giudizio di convalida del sequestro conservativo concesso; le parti svolgevano attività istruttoria, peraltro limitata alla produzione documentale, dopo di che la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione all'udienza collegiale dell'11 novembre 1988 sulla base delle conclusioni quali in epigrafe, previa discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Le questioni che le parti hanno sottoposto all'esame del Collegio sono molteplici ed attinenti ai diversi profili che la controversia ha sollevato: se ne impone pertanto una trattazione particolareggiata, prendendo le mosse dalle eccezioni di carattere preliminare.

I. a) Incompetenza del giudice ordinario perché le parti hanno contrattualmente previsto (art. 11 del contratto Reteitalia/Boldi) la devoluzione di eventuali controversie all'arbitro amichevole compositore. La difesa del Boldi, pur di fronte alla posizione di controparte, secondo cui le domande proposte includono anche quella di concorrenza sleale, ribadisce il proprio asser-

to, per un verso evidenziando come sarebbe inammissibile una azione di concorrenza sleale nei confronti di un soggetto (il Boldi) che, per non essere imprenditore, non può compiere atti concorrenziali, e per altro verso significando che la *vis attractiva* opera nel solo caso di cumulo necessario. Tale tesi non può essere condivisa: se è vero che un soggetto che non abbia la qualifica di imprenditore non può, da solo, compiere atti concorrenziali, è per contro vero che questo soggetto può concorrere nel comportamento slealmente concorrenziale di altro soggetto qualificato al riguardo; e non può essere revocato in dubbio che questa sia l'ipotesi su cui si fonda la relativa domanda delle società attrici.

Quanto poi all'assunto secondo cui la *vis attractiva* opererebbe solo in caso di cumulo necessario, tale tesi, che ha agganci in dottrina, non è condivisa dalla giurisprudenza della S.C., che in un'ottica assolutamente condivisibile, tende a ravvisare la competenza del giudice ordinario in tutti quei casi in cui possa ravvisarsi connessione tra più domande contemporaneamente pendenti, assegnando la prevalenza alla cognizione del giudice ordinario (v. da ultimo in tal senso Cass. civ., 9 giugno 1987, n. 5041, in Mass. 1987).

Né è a dirsi che la « manifesta infondatezza » della domanda relativa alla futura concorrenza sleale possa influire, come vorrebbe la difesa del Boldi, al riguardo, stante che ai fini che ne occupano non è consentito indagare sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle domande connesse.

Consegue che la relativa eccezione deve essere respinta.

b) Incompetenza funzionale del giudice ordinario, essendo competente il giudice del lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., quantomeno ex art. 409, n. 3 cod. proc. civ.

Si sostiene al riguardo che il costante inserimento dell'artista in una organizzazione produttiva complessa, con esclusione di ogni rischio per l'artista stesso, che viene a prestare la sua opera a seconda dei piani e delle decisioni dell'azienda, sarebbero elementi sufficienti ad integrare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, notazione questa che verrebbe rafforzata proprio in ra-

gione della sussistenza della clausola di esclusiva. In ogni modo, poiché sussisterebbero nella prestazione dell'artista i requisiti della continuità della personalità e del coordinamento nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sussisterebbe quanto meno il requisito della parasubordinazione, ex art. 409, n. 3 cod. proc. civ., donde la reclamata competenza funzionale dal Pretore.

Anche tale tesi appare priva di fondamento: deve convenire con la difesa delle attrici nel rilevare che il requisito della continuità della collaborazione, in base alle clausole contrattuali che a tanto attengono, non sussiste, risultando la collaborazione stessa temporanea e non determinata nel suo svolgimento temporale (v. artt. 2 e 10 del Contratto Videotime - M. Boldi) e non essendo previsto alcun vincolo di orario (art. 7); inoltre, le stesse modalità delle prestazioni risultano essere prevalentemente frutto della particolare iniziativa dell'artista e della sua personale interpretazione; né può sottacersi che confluendo tali ricordati elementi caratterizzati dalla specifica prestazione in un *opus* compiuto ascrivibile alla personalità artistica del prestatore, appare presente un *quid* di rischio nell'opera di costui, valutabile nell'ambito quanto meno della specifica sua responsabilità professionale; né può essere infine trascurato l'art. 7 del contratto intercorso tra Reteitalia ed il Boldi, secondo cui « Il presente accordo non comporta stabile inserimento ... nell'organizzazione aziendale di Reteitalia né la sua subordinazione rispetto a quest'ultima, né obblighi di presenza ad orario fisso e non configura alcun rapporto di lavoro subordinato ».

Il collegio non ignora che in materia di lavoro ciò che conta è la realtà nella quale il rapporto si esplica effettivamente, ma in un caso quale quello di specie, in cui manca ogni riferimento probatorio alla addotta discrasia tra realtà e quanto contrattualmente pattuito, non può essere revocato in dubbio che un qualche rilievo deve pur essere attribuito alla volontà contrattuale, che è quella sin qui descritta.

Il fatto che al contratto sia stata apposta la clausola d'esclusiva non fa affatto venir meno la validità di quanto è stato sin qui osservato, stante che la stessa opposizione della clausola per un verso

conferma non trattarsi di lavoro subordinato (in caso contrario opererebbe il generale dovere del lavoratore subordinato alla fedeltà, ex art. 2105 cod. civ.) e per altro verso, va vista nella luce della poliforme attività artistica del Boldi, che opera anche nel campo cinematografico, sicché la sua libertà di iniziativa veniva ad essere limitata solo nell'ambito dell'attività radiotelevisiva, in una prospettiva afferente a quella che è stata definita « la guerra dell'etere » tra la RAI e il Network che fa capo alle società attrici.

Che la clausola di esclusiva possa essere apposta anche in ordine ad un contratto di lavoro autonomo (v. per tutte Cass. 8 agosto 1962, n. 2465) è stato affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con argomentazioni note, che si condividono e che non è qui il caso di riportare ulteriormente, onde non è dato cogliere sotto quale profilo la clausola stessa sarebbe inficiata di nullità. Che poi la clausola stessa possa essere stata attuata al solo scopo di sottrarre l'artista al libero mercato, donde l'illiceità della clausola stessa, è argomento inidoneo a provare quanto vorrebbe, in quanto tutte le clausole di esclusiva hanno insito tale specifico intento altrimenti non avrebbero ragione d'essere; si potrà discutere in astratto sulla moralità intrinseca di siffatti comportamenti, non certo di una pretesa illiceità sul piano giuridico, che non sussiste. Va infine, e conclusivamente, osservato come l'attuale evolversi della produzione radiotelevisiva sia pervenuto a creare delle figure di artisti che prendono parte a programmi che possono essere definiti leggeri o di intrattenimento, in cui manca un preciso filo conduttore, di talché gli interventi degli artisti stessi risentono solo in minima parte di « condizionamenti » esterni che risalgono all'operato di terzi preposti alla cura dello spettacolo, di talché l'importanza di figure tradizionali, comunque operanti in diverso tipo di spettacoli, quali il regista, viene grandemente a scemare, limitandosi a scegliere il tempo e la generica attinenza dell'intervento al *corpus* dello spettacolo, segnatamente laddove, come nel caso di specie, non si trasmetta in diretta. Anche tale dato, che attiene al notorio, e che può pertanto essere utilizzato in questa sede, contribuisce a rafforzare il

convincimento relativo alla sussistenza del rapporto di lavoro autonomo ed alla competenza al riguardo di questo Tribunale.

II. Venendo al merito, occorre rilevare che nelle conclusioni definitive le attrici hanno chiesto la risoluzione contrattuale, quando nell'atto introduttivo avevano instato per l'adempimento coattivo della prestazione. 1) La difesa del Boldi ha dichiarato di non accettare il contraddittorio al riguardo ed ha comunque osservato che non sarebbe consentito, nel caso di specie, il ricorso alla facoltà di scelta *ex art. 1453 cod. civ.*, in quanto si sarebbero travolti i termini della controversia, istruita sul presupposto dell'adempimento coattivo, di talché riprenderebbero vigore le preclusioni di cui agli artt. 183, 184 e 185 cod. proc. civ. Si aggiunge che le attrici avrebbero rinunciato ad avvalersi della risoluzione.

È noto come il comma 2 dell'art. 1453 cod. civ. consenta di domandare la risoluzione anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; la giurisprudenza della Suprema Corte ha poi chiarito che tale mutamento può avvenire anche in sede di precisazione delle conclusioni (cons. Cass. civ. n. 3906 del 1981). In base a tali principi pertanto la non accettazione del contraddittorio non può spiegare alcuna efficacia.

È peraltro esatto il riferimento a quella giurisprudenza (v. per tutte Cass. civ. n. 4445 del 1982) secondo cui il mutamento della domanda è possibile in quanto resti nell'ambito dei fatti posti a base dell'inadempimento originariamente dedotto, stante che in caso contrario ci si troverebbe di fronte ad una diversa *causa petendi*, donde le preclusioni di cui agli art. 183 ss. del codice di rito.

Premesso che il collegio condivide tale orientamento giurisprudenziale, rispettoso del contraddittorio in senso sostanziale oltre che formale, occorre evidenziare che nel caso di specie si ravvisa piena concordanza tra i fatti posti a base della domanda volta ad ottenere l'adempimento e quelli ritenuti significativi ai fini della risoluzione; non v'è stato alcun travisamento del *thema decidendum*, stante che le circostanze dedotte a soste-

gno della domanda originariamente proposta sono gli stessi che vengono invocati per chiedere la risoluzione. Ne consegue che la richiesta formulata dalle attrici deve essere considerata legittima, anche in quanto non v'è traccia di rinuncia espressa alla domanda di risoluzione, come sostenuto dalla difesa del Boldi.

Ritiene invece il collegio che sia esatto il rilievo secondo cui le attrici avrebbero rinunciato ad avvalersi della risoluzione *ipso iure ex art. 1456 cod. civ.*, laddove, a richiesta di chiarimenti del giudice istruttore, hanno specificato che intendevano limitare la richiesta di risarcimento al periodo sin lì trascorso e quello di adempimento per il periodo successivo all'accoglimento del ricorso, presentato prima ancora dell'udienza di prima comparizione, *ex art. 700 ss. cod. proc. civ.* Tale comportamento, ad avviso del collegio, preclude effettivamente la facoltà di richiedere la risoluzione *ex art. 1456 cod. civ.*; non quella, peraltro, di chiedere la risoluzione *ex art. 1453 cod. civ.*, come è stato subordinatamente richiesto. È su tale ultima istanza che legittimamente il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

2) Venendo infine a trattare del merito della controversia, occorre premettere come il collegio sia pervenuto alla conclusione secondo cui i contratti intercorsi tra Reteitalia e il Boldi e quello tra lo stesso Boldi e Videotime non possono essere che considerati un *unicum*, atteso l'indiscutibile collegamento funzionale e teleologico che è *ictu oculi* ravvisabile tra gli stessi e l'interdipendenza dei medesimi. È di palese evidenza che la esclusiva prevista a favore di Reteitalia, con le annesso obbligazioni, ha un senso e un significato compiuti solo se rapportata all'obbligo di fornire prestazioni artistiche a favore di Videotime; la componente negativa può avere compiutezza d'espressione, liceità e valenza solo se correlata intimamente con la componente positiva. Ove così non fosse, l'intero rapporto verrebbe a perdere qualsiasi connotazione di logica prima che di senso giuridico. Conseguie a quanto sopra esposto, che non viene contestato apertamente neppure dalla difesa del convenuto, che la posizione attorea deve essere considerata sostanzialmente unica, in ragione dell'unicità dell'interesse azionato.

3) Ribadito come si verte esclusivamente sul profilo attinente all'art. 1453 cod. civ., occorre evidenziare che risulta provato per documenti, per notorietà del fatto, ma anche per la ammissione del convenuto, che questi, pur legato fino al 1989 da clausola di esclusiva con Reteitalia, ha prestato attività artistica a favore della RAI per un periodo di tempo protrattosi fino al gennaio 1988, partecipando alla trasmissione « Fantastico » e « Fantasticotto ».

È noto come, proprio nel periodo in cui si è verificato il descritto comportamento del Boldi, fosse in atto una aspra contesa tra la RAI e le emittenti facenti capo al network di cui le attrici sono esponenti per assicurarsi le prestazioni dei personaggi di maggiore notorietà e presa sul pubblico radiotelevisivo; è del pari noto che « Fantastico », trasmissione legata alla Lotteria Italia, ha una risonanza di particolarissimo rilievo ed un ascolto molto elevato. Va inoltre evidenziato che alla partecipazione di Massimo Boldi a tale programma è stata dedicata una particolare attenzione da parte della stampa nazionale, che non mancò prima ancora che la trasmissione andasse in onda, di dedicare largo spazio alla partecipazione del Boldi, che si sapeva legato ad altra emittente, cosa questa confermata con dichiarazione del convenuto, pure riportate con rilievo.

Da quanto sin qui esposto è agevole dedurre che la violazione del patto di esclusiva è stata palese e pregna di significato, oltreché ostentata a tutti i livelli; la gravità dell'inadempimento, anche in relazione alla situazione di concorrenza venutasi a creare tra i due poli dell'emittenza televisiva, appare conseguentemente di grado elevato. Né può addursi a parziale diminuzione di tale stato di inadempienza la durata limitata della partecipazione del Boldi al programma, protrattosi per circa quattro mesi, stante la già evidenziata popolarità e il largo ascolto della trasmissione.

4) Il Boldi ha a sua volta chiesto la risoluzione del contratto che lo legava a Reteitalia e a Videotime, asserendo che, esaurito il numero minimo di partecipazioni contrattualmente previsto, egli era di fatto stato messo da parte, senza che gli si prospettasse una ulteriore adeguata collocazione nell'ambito dei programmi televisivi delle reti consociate.

A tale riguardo, occorre osservare che il convenuto ha, per la prima volta, formalizzato tale sua posizione con una lettera in data 16 settembre 1987 (nessun valore può assumere la lettera 14 luglio 1987, non spedita), diretta a Videotime e a Reteitalia, con cui si lamenta, unitamente ai fatti già esposti, il danno che poteva derivarne alla sua immagine pubblica, stante che la lunga assenza dal video poteva sminuire l'interesse del pubblico nei suoi confronti.

Va premesso che non è stata chiesta prova alcuna circa l'effettività di tale comportamento da parte delle attrici, ma, a prescindere da tale carenza probatoria va evidenziato che quanto contrattualmente previsto era stato effettivamente adempiuto, come qualità e come quantità, nel senso che le prestazioni previste come *minimum* dal contratto erano state effettivamente adempiute da entrambe le parti. Non è da sottovalutare il fatto che indubbiamente era nell'interesse del Boldi ottenere altre partecipazioni ai programmi, oltre a quelle pattizialmente previste come minimali, e ciò sia in ragione del profilo economico che di quello legato ad una presenza televisiva, in grado di assicurargli l'attenzione del pubblico e conseguentemente la necessaria pubblicità per i suoi films; ma è da notare che, seppure sottesa nelle maglie contrattuali, tale obbligazione non era stata assunta positivamente dalla controparte, mentre non è stata data la prova (né era possibile del resto darla) che lo stato di cose lamentato dal Boldi si sarebbe protratto sino allo spirare dei contratti, con il che perde di significato pregnante la parentesi di inattività televisiva posta dal convenuto a base della sua richiesta di risoluzione contrattuale, in quanto per un verso non può parlarsi, per le ragioni già dette, di inadempimento in senso tecnico, e, per altro verso, non esiste riprova che lo stato di cose considerato dal Boldi pregiudizievole per i suoi interessi si sarebbe ulteriormente protratto, stante che nell'evolversi del rapporto è venuta ad inserirsi l'unilaterale scelta del Boldi di prendere parte alle trasmissioni RAI di Fantastico. Né è da sottacere che la lettera di risoluzione contrattuale del convenuto, datata 16 settembre 1987, risulta pervenuta il 21 dello stesso mese, quando l'atto di citazione fu notificato a Massimo Boldi il 18 settembre 1987 e al-

la RAI il 15 settembre 1987, e il programma di lavoro per la realizzazione di Fantastico era ovviamente già in fase molto avanzata.

In ragione di quanto sin qui esposto, la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale avanzata dal convenuto Massimo Boldi deve essere respinta.

5) Rimane dunque l'inadempimento del Boldi al patto di esclusiva, già in precedenza esaminato, che, ex art. 1453 cod. civ., comporta la pronuncia di risoluzione del contratto con Reteitalia per fatto e colpa del medesimo, ma anche del contratto con Videotime in ragione della già ravvisata, intima interdipendenza dei due atti, fin troppo evidentemente collegati funzionalmente per non lasciare intendere che l'avvenuta violazione dell'esclusiva operava in modo decisivo sulla persistenza del vincolo pattizio con Videotime, tale essendo senza possibilità di dubbio la volontà contrattuale delle parti.

6) Venendo ad esaminare i riflessi scaturenti da tale pronuncia, il collegio ritiene in primo luogo necessario soffermarsi sull'art. 10 del contratto Reteitalia — Boldi, che testualmente dispone: « In caso di violazione del patto di esclusiva di cui al punto 2), Massimo Boldi sarà tenuto a corrispondere a Reteitalia, a titolo di penale, un importo pari al triplo del compenso forfettario previsto al precedente punto 3), salvo comunque il diritto al risarcimento del danno ».

Risulta in maniera chiara dalla lettera di tale articolo che le parti hanno inteso stabilire una penale per il caso di inadempimento, da parte del Boldi, ai doveri nascenti dalla clausola di esclusiva; le parti controvertono invece circa la natura di tale penale, le attrici sostenendo che trattasi della c.d. penale « pura », il convenuto replicando che si tratterebbe invece di penale avente natura risarcitoria. Al fine di risolvere tale contrasto il collegio ritiene decisiva la formulazione della pattuizione, in cui si fa « salvo comunque il diritto al risarcimento del danno ». Orbene, considerata la materia cui tale contratto attiene e la prevedibile difficoltà di pervenire ad una prova relativamente all'ammontare dei danni eventualmente causati dalla violazione dell'esclusiva, stante l'assoluta o quasi soggettività delle opinioni che possono aversi al riguardo, è perfettamente concepibile

che nel clima di aspra contesa venutosi a creare nell'ambito della programmazione televisiva si sia voluto stabilire, aprioristicamente e senza riferimento alla prova del danno effettivo, una penale, quantificata sul triplo dei compensi ricevuti allo stesso titolo dal convenuto.

Devesi quindi concludere nel senso che la clausola penale, così come liberamente pattuita tra le parti e risultante dal contratto, è priva di significato risarcitorio: essa fa salva l'azione per il risarcimento del danno e non del danno ulteriore. Realizza pertanto la figura della c.d. « penale pura » figura non ignota all'ordinamento, se pure in forma pattizia, nella quale l'effetto di predeterminazione del risarcimento è convenzionalmente escluso dalle parti. Conseguentemente, in presenza di una siffatta pattuizione, il danno da inadempimento della obbligazione principale conserva autonomamente tutta la sua rilevanza e l'obbligazione di risarcimento si pone accanto all'obbligazione penale, che non la sostituisce neppure in parte.

Né parrebbe conferente, ai fini di una diversa valutazione, appellarsi alla misura della penale prevista dalle parti, giacché non potrebbe collegarsi a tale elemento l'effetto di far mutare natura alla clausola contrattuale in questione, attribuendo ad essa quella valenza risarcitoria che le parti hanno consensualmente escluso.

In ragione di quanto sin qui esposto, il Boldi va condannato al pagamento, a favore di Reteitalia, della complessiva somma di L. 2.250.000.000, oltre agli interessi nella misura legale a far tempo del dì della domanda; infatti sulle somme dovute a titolo di risarcimento per inadempienza contrattuale decorrono gli interessi dal giorno della domanda (Cass. civ. n. 3429 del 1971).

7) Reteitalia chiede altresì la condanna del Boldi al pagamento degli ulteriori danni, sempre conseguenti all'inadempimento del Boldi, da liquidarsi equitativamente.

La domanda non può essere accolta: il Tribunale può procedere alla valutazione in via equitativa del *quantum*, ma occorre che si dia prova dell'*an*. Nella specie tale prova non è mai stata offerta, non potendosi valutare per tale il richiamo alla concorrenzialità esistente con la RAI, ma dovendosi valutare rigorosamente gli

effetti della inadempienza contrattuale; tale ulteriore domanda deve essere pertanto respinta.

8) Videotime ha a sua volta chiesto che Massimo Boldi fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto *inter partes* in data 3 settembre 1984, nella misura che verrà equitativamente valutata dal Tribunale.

Al riguardo, occorre richiamare quanto già in precedenza rilevato a proposito del fatto che il Boldi aveva adempiuto alle obbligazioni minimali di partecipazione previste dal contratto surrichiamato, cosa questa peraltro non contestata. Orbene, il richiamo alla valutazione equitativa presuppone la prova dell'effettivo verificarsi di un danno che, date le premesse relative alla previsione di prestazioni minime, adempiute, non può dirsi *in re ipsa*, stante anche il fatto che era decorso un periodo in cui Videotime non si era avvalsa di ulteriori prestazioni artistiche del Boldi. Tale fatto, lungi dal dimostrare di per sé che l'attrice non intendesse in futuro avvalersi dell'operato del convenuto, importa invece la necessità di dar prova del fatto che l'opera di Massimo Boldi sarebbe stata effettivamente richiesta nel periodo di ulteriore operatività del contratto, prova da valutarsi con rigore in ordine sia alla programmazione che all'effettiva utilizzazione dell'artista. Una prova del genere non è mai stata offerta, di tal che la relativa domanda deve essere respinta.

9) Venendo a dire della posizione di Fabio Boldi, occorre evidenziare immediatamente come costui sia subentrato, con il consenso di tutte le parti interessate, al fratello Massimo, nel contratto che prevedeva l'obbligo, dietro compenso, di redigere i testi per gli interventi appunto di Massimo, programmati e realizzati per Videotime.

Il collegio non è riuscito a cogliere, nella prospettazione attorea, quale tipo di inadempienza sarebbe ascrivibile al Fabio Boldi, se non quella di non aver potuto ulteriormente prestare la sua opera a causa del comportamento del fratello.

Potrà anche sostenersi, in via di mero fatto, che la cessione del contratto a suo favore non era che un'escamotage per ampliare la collaborazione di Massimo Boldi, estendendola ai testi, cosa questa verosimile e che consente di escludere

che nella specie ricorrano gli estremi per l'applicazione del disposto dell'art. 96 cod. proc. civ., come richiesto dal Fabio Boldi: ma è certo che nulla del genere emerge positivamente dal contratto o dalla cessione dello stesso, di talché, in mancanza di prova non solo sul punto, ma anche circa il fatto che il Fabio Boldi avrebbe mancato di adempiere a richieste di effettiva prestazione della sua opera, le domande nei suoi confronti non possono essere accolte.

Non sfugge al collegio che lo stesso tipo di prestazioni che erano richieste a Fabio Boldi erano interdipendenti rispetto a quelle pattuite con Massimo, altro motivo questo per cui non si ravvisano gli estremi della lite temeraria, ma ciò non basta, in mancanza di una prova certa su una indimostrata collusione tra i due, a far carico a Fabio Boldi della inadempienza contrattuale del fratello.

10) Reteitalia e Videotime hanno anche chiesto accertarsi che nel comportamento della RAI, posto in essere con il concorso di Massimo Boldi, in relazione ai fatti più volte ricordati ed oggetto del presente processo, ricorrerebbero gli estremi della concorrenza sleale.

Sostanzialmente, le attrici lamentano che la RAI, pur a piena conoscenza della clausola di esclusiva apposta al contratto che legava Massimo Boldi a Reteitalia, avrebbe, come ha, concluso un contratto con lo stesso Boldi per la realizzazione dei programmi « Fantastico » e « Fantasticotto ».

A parte la notorietà del fatto, segnatamente nell'ambiente televisivo, le attrici hanno dimostrato di avere, in data 28 luglio 1987, inviato due telex, a Boldi e alla RAI, per ribadire l'esistenza della esclusiva e diffidare l'emittente pubblica ad avvalersi delle prestazioni dell'artista.

Come è noto, la RAI si è ugualmente avvalsa di Massimo Boldi per la realizzazione di « Fantastico » e, si asserisce, di ulteriori programmazioni.

Il collegio non ignora di trovarsi di fronte, probabilmente per la prima volta in sede giudiziaria per quanto attiene alla concorrenza televisiva, a un caso in cui un artista legato da patto di esclusiva al Network Fininvest, concede le sue prestazioni alla diretta concorrenza, la RAI, peraltro pienamente

consapevole della vigenza dell'accordo di esclusiva.

Ribadito, per quanto potesse occorrere, che la clausola di esclusiva vincola obbligatoriamente solo i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo relativo, di talché non è sufficiente a ravvisare una ipotesi di concorrenza sleale *ex art.* 2598 n. 3 cod. civ. il solo fatto dell'avvenuta (incontestata) conclusione di un contratto con un soggetto legato da vincolo di esclusiva con altro operatore del mercato, resta da esaminare se nel comportamento della RAI con il concorso del Boldi, sia ravvisabile la violazione della correttezza professionale e il compimento di atti idonei ad arrecare danno.

Assume valore, in ordine a tale tipo di indagine, una doppia direzione di ricerca, attinente per un verso a un profilo soggettivo e per altro verso a un profilo oggettivo, pacifico dovendo essere considerato che in un caso quale quello di specie in cui si adduce la consapevolezza dell'esclusiva la sola oggettività non è sufficiente ad integrare la concorrenza sleale.

Orbene, ciò detto, di un comportamento callido e teso intenzionalmente al solo scopo di sottrarre il Boldi al Network Fininvest non è stata offerta prova alcuna, al di fuori di una circostanza che, come si dirà, si appalesa ininfluente.

Poiché infatti risulta che la RAI, proprio perché a conoscenza del vincolo di esclusiva che legava il Boldi a Reteitalia, ebbe a ritenere opportuno garantirsi con apposita clausola contrattuale al riguardo, ciò dimostra che l'azienda ha voluto porre l'artista di fronte a sue eventuali responsabilità senza garantirlo in alcun modo.

Poco importa che la RAI stessa fosse stata resa edotta, anche a cura di Reteitalia, dalla esistenza ed operatività dell'esclusiva; per vero, poiché per giurisprudenza largamente maggioritaria devono essere ritenuti esenti da censura di scorrettezza gli atti diretti positivamente ad accrescere la capacità produttiva dell'imprenditore, risulta che in tanto la RAI potrebbe rispondere di concorrenza sleale nella presente fattispecie in quanto si fosse dimostrato che la conclusione del contratto con il Boldi avesse l'unico scopo di sottrarlo alla concorrenza, titolare dell'esclusiva.

Non solo una dimostrazione siffatta non è stata data, ma, al contrario, la ricordata inclusione della clausola di salvaguardia della RAI inserita nel contratto concluso con Massimo Boldi dimostra il contrario, che altrimenti questa non avrebbe avuto senso alcuno, evidente risultando la preoccupazione dello stesso Boldi al riguardo.

Deve perciò concludersi nel senso che vi è, nella specie, stata concorrenza, anche aspra, ma non travalicante nell'ambito della concorrenza sleale: né tale convincimento potrebbe mutare a seguito della ammissione della prova richiesta al riguardo dalle attrici: anche quando la circostanza capitolata dovesse infatti per ipotesi trovare conferma, non per questo il dato proverebbe la consapevolezza della RAI di versare *in re illicita*, stante che agevolmente il contatto, ove avvenuto, avrebbe potuto essere spiegato in termini di rapporti di correttezza professionale.

Si ripete, solo ove si intendesse provare che l'intervento della RAI era quello, e solo quello, di nuocere alla concorrenza senza alcun profitto aziendale corrispondente si potrebbe ipotizzare concorrenza sleale, ma ciò non è stato provato, né risulta indirettamente da altri fatti concludenti in tal senso. Neppure l'entità del compenso pattuito con il Boldi appare sicuro sintomo di un comportamento del genere, in quanto, a tacer d'altro, sicuramente e largamente inferiore all'importo della penale prevista nel contratto con Reteitalia, punto su cui la RAI si è contrattualmente cautelata.

La relativa domanda deve essere pertanto respinta. Non può per contro essere accolta la richiesta della RAI di condanna, *ex art.* 96 cod. proc. civ., delle attrici, stante la obiettiva serietà della controversia, nonché la relativa novità della stessa.

11) Per quanto attiene invece alla pretesa sussistenza dell'illiceità dell'atto compiuto dalla RAI e alla tutela richiesta *ex art.* 2043 cod. civ., le suesposte considerazioni, attinenti all'insussistenza nella specie di illiceità nel comportamento della RAI e alla indimostrata sussistenza di un doloso concorso di essa azienda nel comportamento del Boldi, conducono alla reiezione della domanda attorea anche sotto tale specifico profilo.

12) Venendo, infine, alle questioni concernenti il sequestro conservativo concesso con decreto del giudice istruttore in corso di causa, occorre dire subito che l'istanza di revoca non può essere accolta. Infatti, nella specie sussisteva il *fumus boni iuris*, come le argomentazioni di merito in precedenza svolte dimostrano ampiamente, mentre il *periculum in mora* era sufficientemente dimostrato sia in base alla consistenza del patrimonio immobiliare di Massimo Boldi, provata con visure catastali, sia in ragione dell'addotta aleatorietà della capacità reddituale di un artista, intimamente legata ai mutevoli gusti del pubblico, alle mode e, in una parola, al mutare dei tempi.

Quanto all'eccezionale urgenza, trattasi come è noto, di elemento da valutarsi discrezionalmente, che bene è stato ravvisato nella prossima conclusione del rapporto contrattuale con la RAI e nella presumibile disponibilità da parte del Boldi di consistenti introiti.

Venendo a dire della convalida, le ragioni già esposte a proposito del merito convincono il collegio circa la sussistenza del *fumus boni iuris*, peraltro limitatamente alla posizione di Reteitalia, stante che le richieste proposte da Videotime sono state respinte, il che fa venir meno il requisito del *fumus boni iuris*; pertanto, stante che la situazione patrimoniale del convenuto non risulta mutata rispetto a quella valutata in sede di concessione del sequestro, e cioè tale da ingenerare fondati dubbi circa la garanzia del credito delle attrici, il sequestro conservativo autorizzato dal giudice istruttore con decreto 28 dicembre 1987 sui beni mobili ed immobili e sui crediti di Massimo Boldi, come eseguito nei modi indicati agli atti ed ai documenti di causa acquisiti al processo prima della chiusura dell'istruzione, deve pertanto essere convalidato a solo favore di Reteitalia.

La richiesta delle attrici di estenderlo anche ai beni in ordine ai quali la relativa documentazione è stata prodotta solo in sede di udienza collegiale deve essere invece respinta, in quanto una diversa statuizione comporterebbe violazione del principio del contraddittorio. La richiesta di cauzione deve essere respinta, in ragione della consistenza patrimoniale delle attrici e della riconosciuta viola-

zione contrattuale ascrivibile al Boldi. Per quanto concerne ancora la richiesta di cancellazione di frasi ritenute ingiuriose avanzate dalla difesa del Boldi, occorre evidenziare con le stesse, oggettivamente discutibili, siano da ascrivere ad un eccesso di foga difensiva e non già ad effettiva consapevolezza del potenziale ingiurioso delle stesse, che, in ragione del motivo cui vanno ascritte, deve essere escluso sotto il profilo soggettivo.

13) Le spese di lite devono essere così regolamentate: il convenuto Massimo Boldi è parzialmente soccombente nei confronti di Reteitalia per quanto attiene alla risoluzione del contratto, alla penale e alla convalida, per contro, Reteitalia è soccombente nei suoi confronti per quanto si riferisce alla domanda di concorrenza sleale; consegue che appare di giustizia compensare per un terzo le spese di lite, ponendo a carico del Boldi i restanti due terzi. Le spese stesse si liquidano in complessive L. 47.173.995 per l'intero, di cui L. 5.536.500 per competenze e L. 40.000.000 per onorari.

Lo stesso Boldi ha diritto alla rifusione delle spese nei confronti di Videotime, per un terzo, stante che è stata respinta la sua domanda di risoluzione, è stata accolta quella di controparte e sono state respinte le richieste di concorrenza sleale, risarcimento danni e convalida, le spese stesse si liquidano, in complessive L. 42.915.950 di cui lire 2.311.500 per competenze e lire 40.000.000 per onorari, per l'intero.

Fabio Boldi ha diritto alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Reteitalia e Videotime in solido, le stesse si liquidano, atteso l'oggetto diverso della lite, in complessive L. 7.318.500 di cui L. 1.118.500 per competenze e lire 5.000.000 per onorari.

La RAI infine ha diritto alla rifusione delle spese nei confronti di Reteitalia e Videotime in solido, le spese stesse si liquidano in complessive L. 22.307.500, di cui L. 2.007.500 per competenze e lire 20.000.000 per onorari, in ragione della sostanziale indeterminabilità del valore della lite, lasciata alla valutazione equitativa del Tribunale.

Non si ravvisano i presupposti per addivenire ad una declaratoria di provvisoria esecuzione della presente sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Reteitalia e Videotime nei confronti di Massimo e Fabio Boldi e della RAI, con atto di citazione notificato il 15 e il 18 settembre 1987, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara, ex art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto Reteitalia - Massimo Boldi per fatto e colpa di quest'ultimo;

2) dichiara, ex art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto Videotime - Massimo Boldi per fatto e colpa di quest'ultimo;

3) condanna Massimo Boldi al pagamento della complessiva somma di L. 2.250.000.000 a favore di Reteitalia, con gli interessi, nella misura legale, a far tempo dal di della domanda;

4) respinge le domande di risarcimento danni proposte da Reteitalia e Videotime nei confronti di Massimo Boldi e di Fabio Boldi, nonché la richiesta di risoluzione del contratto nei confronti di Fabio Boldi;

5) respinge la domanda di concorrenza sleale proposta da Reteitalia e Videotime nei confronti della RAI e di Massimo Boldi ed ogni altra domanda connessa;

6) respinge la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. proposta da Fabio Boldi nei confronti delle attrici;

7) respinge la domanda di Massimo Boldi di revoca del sequestro conservativo;

8) convalida il sequestro conservativo autorizzato dal giudice istruttore con decreto 28 gennaio 1987, come eseguito e per quanto di ragione, a favore unicamente di Reteitalia;

9) condanna Massimo Boldi al pagamento dei due terzi delle spese processuali a favore di Reteitalia, liquidando le stesse in complessive L. 47.173.995 per l'intero Videotime al pagamento di un terzo delle spese processuali in favore del Boldi Massimo, liquidate per l'intero in complessive L. 42.915.950; Reteitalia e Videotime alla rifusione delle spese a favore di Fabio Boldi, liquidando le stesse in complessive lire 7.318.500; e le stesse attrici alla rifusione delle spese a favore della RAI, liquidando le stesse in complessive L. 22.307.500.

RICHIAMI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA

La sentenza qui sopra pubblicata presenta un certo interesse, non solo per la notorietà del personaggio coinvolto nella vicenda giudiziaria — il comico Massimo Boldi — ma soprattutto per la indubbia novità della fattispecie: infatti, le domande delle società attrici non si dirigevano solo verso il Boldi (per il quale si chiedeva la risoluzione dei contratti stipulati e la condanna al pagamento della penale pattuita per il caso di violazione del patto di esclusiva), ma anche nei confronti della RAI, di cui si lamentava l'attività di concorrenza sleale, per avere essa concorso nella violazione del patto di esclusiva che legava l'attore alla Reteitalia.

Il Tribunale, tuttavia (confermando l'avviso espresso nell'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto in corso di causa dalle attrici: il provvedimento è stato pubblicato in *Tem rom.*, 1987, p. 114 ss. ed in *Dir. aut.*, 1988, p. 53 ss., con nota di P. LAX) ha escluso la sussistenza dell'illecito concorrenziale della RAI, non ravvisando, nella fattispecie, gli estremi « di un comportamento callido e teso intenzionalmente al solo scopo di sottrarre il Boldi al *network* Fininvest », poiché la stipula del contratto con il Boldi da parte della RAI costituiva atto idoneo a potenziare la capacità produttiva di quest'ultima, mentre nessun rilievo poteva assumere la consapevolezza della sussistenza dell'accordo di esclusiva con la Reteitalia. In tal modo, il Tribunale di Roma ha applicato all'ipotesi controversa di contratto concluso in violazione del patto di esclusiva (per un inquadramento teorico di questa figura cfr., in particolare, G. FERRI, *Esclusiva (patto di)*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, s.d., p. 69) l'indirizzo abbastanza consolidato della giurisprudenza — di merito e di legittimità — secondo cui un atto di concorrenza, per poter essere qualificato come « sleale » ex art. 2598 n. 3, deve essere colorato da uno specifico intento di danneggiare la struttura aziendale del concorrente (cfr., con riferimento all'ipotesi di storno di dipendenti, fra i numerosi altri precedenti, Trib. Milano 12

maggio 1980, in *Giur. dir. ind.*, 1980, p. 397; Pret. Milano 2 febbraio 1981, *ivi*, 1981, p. 339; Trib. Torino 11 febbraio 1983, in *Giur. piemontese*, 1983, p. 543; in dottrina, per una essenziale informazione sui recenti orientamenti ermeneutici in materia di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, si veda G. GUGLIEMMETTI, *Concorrenza*, in *Digesto delle discipline privatistiche - sez. commerciale*, III, Torino, 1988, p. 300 ss., in particolare p. 332 ss., dove si sottolinea — a proposito di storno di dipendenti — che appare opportuno parlare, piuttosto che di *animus nocendi*, di idoneità oggettiva dell'atto a disgregare l'altrui organizzazione imprenditoriale nonché R. FRANCESCHELLI, *Concorrenza. II) Concorrenza sleale*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, in particolare n. 16).

Si deve, poi, rammentare che il problema della violazione di un patto di esclusiva ad opera di terzi è stato più volte affrontato dalla dottrina, in particolare sotto il profilo della vendita o importazione di prodotti in una zona per la quale era intervenuto un patto di esclusiva, pervenendosi in prevalenza alla conclusione della irresponsabilità del terzo che violi il patto di esclusiva. Per lo sviluppo più coerente di questa tesi, cfr. R. FRANCESCHELLI, *Importazioni libere in zona di esclusiva e concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1954, I, p. 97 ss. ed ora in *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1972, p. 737 ss. (*ivi*, p. 749, la confutazione della tesi secondo cui la violazione del patto di esclusiva integrerebbe un'ipotesi di responsabilità per lesione del credito e pp. 751-752 la critica della concezione per cui si avrebbe qui un caso di contrarietà all'art. 2598 n. 3). Vedi, altresì, sul punto, T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, III ed., Milano, 1960, p. 252, testo e nt. 70, che pure esclude la natura di atto di concorrenza sleale della violazione di esclusiva da parte del terzo, a meno che non vi sia un atteggiamento doloso volto a provocare la violazione dell'esclusiva); E. BONASIBENUCCI, *Esclusiva (clausola di)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, pp. 382-383 e *ivi*, in nt. 30, citazioni di giurisprudenza di legittimità che nega la responsabilità del terzo che invada la zona di esclusiva). Afferma, al contrario, che la cosciente violazione del patto di esclusi-

siva da parte di un terzo è atto contrario ai principi della correttezza professionale, P. GRECO, *Ancora sulla concorrenza sleale per violazione di esclusive di vendita*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, p. 447 ss.

Per quello che concerne gli altri principi di diritto affermati dalla sentenza qui pubblicata, di un certo interesse appare quello relativo alla ritenuta natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra il Boldi e le società attrici, con conseguente reiezione della eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale (sotto il profilo della competenza del pretore - giudice del lavoro) spiegata dal convenuto. Sul punto, la sentenza, valorizzando in termini persuasivi le peculiarità del rapporto di lavoro artistico, mostra altresì di aderire al recente orientamento della Cassazione che attribuisce, nella qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, un cospicuo peso alla volontà delle parti di porre in essere un rapporto dell'una o dell'altra natura (cfr., per tutti, Cass. 18 marzo 1989, n. 1388, in *Resp. civ. prev.*, 1989, p. 1166 ss. con nota di A. GIOVATI); su questo aspetto della questione si veda, in dottrina, l'importante contributo di P. ICHINO, *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, Milano, 1989, *passim* e, in particolare, p. 39 ss. (questo Autore esattamente rileva che decisivo ai fini della qualificazione è « il riferimento alla struttura del rapporto effettivamente voluta dalle parti e, quindi, al consenso contrattuale che si manifesta in proposito anche attraverso il loro comportamento »).

Anche nell'accertamento della sussistenza del collegamento fra i due contratti stipulati dal Boldi, il Tribunale di Roma ha utilizzato criteri sufficientemente consolidati, come pure pacifica è l'applicazione del principio secondo cui in caso di nullità, annullamento, risoluzione dell'un contratto, viene a caducarsi anche l'altro, non potendo trovare realizzazione, in tale ipotesi, l'interesse espresso dalla operazione, considerata nel suo complesso: sul tema del collegamento negoziale, si veda, da ultimo, S. ORLANDO CASCIO-C. ARGIROFFI, *Contratti misti e contratti collegati*, in *Enc. giur. Treccani*, IX, nn. 1.3, 1.4).

Quanto, poi, alla qualificazione della clausola penale pattuita dalle parti come

*clausola penale « pura », — qualificazione desunta dalla riserva espressamente formulata di azione per il risarcimento del danno, si deve rammentare come la più recente dottrina in materia (cfr. A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, p. 162 ss. e Id., voce *Clausola penale*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, n. 6) si sia orientata nel senso della alternatività tra sanzione penale e sanzione risarcitoria, che viene desunta dalla portata che assume — nell'ambito del vigente sistema normativo — la previsione dell'art. 1382 (tuttavia, in passato, nel senso della ammissibilità della pattuizione con cui una delle parti si impegna a risarcire interamente il danno, in aggiunta al versamento della penale, cfr. V.M. TRIMARCHI, *La clausola penale*, Milano, 1954, pp. 118-126).*

C.S